

STATUTO

SAN ROCCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SPECCHIA LE VIA MADONNA DEL
PASSO 68

Numero REA: LE - 344422

Codice fiscale: 05131290750

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-02-2021 - Statuto completo	2
--	---



Andrea Tavassi
Notaio

N. 34859 di Repertorio

N. 18187 di Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA

A MUTUALITA' PREVALENTE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di gennaio

28.01.2021

in Ruffano, nel mio studio al Largo D'Annunzio n. 48, avanti

a me Dr. Andrea Tavassi, Notaio in Ruffano, iscritto al Ruolo

del Distretto Notarile di Lecce, sono comparsi:

- **INDINO Rocco**, nato a Gagliano del Capo il 29 giugno 1981 e

residente ad Alessano in Via Brescia n. 30, (C.F. NDN RCC

81H29 D851Y), che dichiara di essere coniugato in regime di

separazione dei beni;

- **MONTUNATO Anna Paola**, nata a Ruffano il 27 novembre 1960 e

residente a Specchia in Via Madonna del Passo n. 68, (C.F.

MNT NPL 60S67 H632W), che dichiara di essere vedova;

- **BACCA Giuseppe**, nato a Alessano il 29 aprile 1970 ed ivi

residente in Via Torino n. 12, (C.F. BCC GPP 70D29 A184R),

che dichiara di essere coniugato in regime di comunione dei

beni.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità

personale io Notaio sono certo, convengono di costituire una

società cooperativa regolata dalle seguenti disposizioni.

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita la società cooperativa a mutualità prevalente

denominata "SAN ROCCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA".

ART. 2 - NORME APPLICABILI

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

ART. 3 - SEDE

3.1. La cooperativa ha sede nel Comune di Specchia (Le) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Ai soli fini di cui al precedente capoverso la predetta sede viene fissata a Specchia in Via Madonna del Passo n. 68.

3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub. 3.1. con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3.1..

3.3. Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituiti o soppressi con semplice decisione dell'organo amministrativo.

3.4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ART. 4 - DURATA

	La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre	
	duemilasessanta (31 dicembre 2060) e potrà essere prorogata	
	una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà	
	prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il	
	diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante	
	comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede	
	sociale.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi	
	di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7)	
	dell'art. 2484 Codice Civile, nonché per la perdita del	
	capitale sociale.	
	ART. 5 - OGGETTO	
	5.1. - La cooperativa, operando secondo i principi della	
	mutualità, si propone di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività	
	diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi -	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b),	
	della Legge 381/91. Pertanto, la cooperativa si propone con	
	spirito mutualistico di creare, tramite i propri soci,	
	un'impresa operativa, economicamente valida, socialmente	
	integrata e strutturalmente efficiente, garantendo continuità	
	di occupazione e giusta retribuzione del lavoro prestato ai	

5 di 35

5.2. La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali; il tutto nei limiti consentiti dalla legge.

5.3. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La società potrà aderire, accettandone gli statuti, ad organizzazioni o associazioni nazionali di cooperative e mutue ed alle loro strutture regionali e provinciali.

5.4. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese costituite o da costituire, in consorzi, società di qualsiasi tipo o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, anche in associazioni temporanee d'impresa.

Può chiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, nonché i contributi e i finanziamenti disposti dagli Enti pubblici locali in genere, e da privati, inoltre potrà avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e di ogni altro genere, previste dalla legislazione vigente e futura per la

creazione di nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno

d'Italia.

5.5. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

5.6. La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

ART. 6 - NUMERO E CATEGORIE DI SOCI

6.1. Il numero dei soci è variabile e non può essere inferiore a quello stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.2. Possono essere soci **cooperatori** le persone fisiche che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità. A norma dell'art. 4 della legge L. 59/92, e sue successive modificazioni, possono essere ammessi nella società particolari categorie di soci cosiddetti **sovventori**.

6.3. Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della cooperativa.

6.4. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative o società che perseguano identici scopi sociali ed **esplichino** una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

6.5. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle diverse categorie indicate nel presente atto.

ART. 7 - SOCI COOPERATORI

7.1. I soci **cooperatori** perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

7.2. Possono essere soci **cooperatori** tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

7.3. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e

mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, libero professionale o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio **cooperatore**, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di non soci, in deroga ai principi di cui agli artt. 2512 e 2513 del codice civile.

ART. 8 - SOCI FINANZIATORI E TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI

8.1. La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

8.2. I possessori di strumenti finanziari potranno essere nominati amministratori e avranno diritto di voto e alla distribuzione dei dividendi nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme, dal codice civile e dalle altre leggi vigenti. Gli strumenti finanziari emessi saranno nominativi e liberamente trasferibili.

8.3. E' ammessa la figura del socio **sovventore** in conformità

	a quanto disposto dall'art. 4 della Legge 59/92. I	
	conferimenti dei soci sovventori sono destinati a	
	costituzione ed incremento di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale, ovvero a quanto altro stabilito dalla legge.	
	8.4. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari	
	forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli	
	2437 e seguenti c.c..	
	8.5. La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti	
	privi di diritti di amministrazione solo a investitori	
	qualificati.	
	ART. 9 - SOCI VOLONTARI E PERSONE SVANTAGGIATE	
	9.1. I soci volontari, in numero non superiore a quello della	
	metà dei soci, prestano la loro opera gratuitamente. Tali	
	soci volontari, da iscriversi in una apposita sezione del	
	libro soci, non percepiscono nessuna retribuzione per	
	l'attività svolta ed hanno diritto al solo rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate. Di conseguenza	
	nei loro confronti non si applicano le leggi in materia di	
	lavoro subordinato od autonomo secondo quanto previsto dalla	
	Legge 266/1991 sul volontariato.	
	9.2. Le persone svantaggiate interessate all'inserimento	
	lavorativo devono appartenere alle categorie previste dalla	
	legge. Le condizioni di appartenenza alle suddette categorie	
	deve risultare da documentazione proveniente dalle competenti	

autorità.

9.3. Le persone svantaggiate devono costituire il numero minimo stabilito dalla legge ed in particolare dall'art. 4, comma 2, della Legge 381/91.

9.4 Nelle ipotesi in cui, a fronte di determinate esigenze produttive, l'obbligo del numero minimo non possa essere soddisfatto nell'ambito di un determinato periodo, è possibile il mantenimento di una percentuale inferiore, in un arco temporale che, in assenza di una diversa previsione della legge, non può eccedere i dodici mesi. Trascorso tale periodo, qualora non sia possibile la reintegrazione della percentuale prevista dall'art. 9.3. l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento della società ovvero la trasformazione da cooperativa sociale a cooperativa di produzione e lavoro, o in altra forma compatibile con l'attività effettivamente svolta e con la composizione della compagine sociale e lavorativa.

Art. 10 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

10.1. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente, se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, indirizzo di Posta Elettronica Certificata e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede, indirizzo di Posta Elettronica

	Certificata e codice fiscale; i motivi della richiesta e la	
	categoria di soci a cui chiede di essere iscritto, nonchè	
	l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono	
	indicare i dati sociali e il nominativo della persona	
	delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa,	
	nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che	
	ha deciso l'adesione.	
	10.2. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con	
	deliberazione degli amministratori su domanda	
	dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato ed annotata a cura degli	
	amministratori nel libro dei soci.	
	10.3. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite	
	dall'organo amministrativo, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo.	
	10.4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta	
	dall'organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve	
	essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli	
	interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	

accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

10.5. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 11 - QUOTE

11.1. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a trenta euro.

11.2. Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.

11.3. Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-**quinquies** e 2545-**sexies** c.c., e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Art. 12 - CESSIONE DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

12.1. Le quote dei soci **cooperatori** non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

12.2. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante

acquirente, i requisiti personali da questo posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

12.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 13 - VINCOLI SULLE QUOTE

13.1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci **contraggano** con la medesima.

13.2. Il creditore particolare del socio **cooperatore, finché** dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 14 - RECESSO

14.1. Il diritto di recesso compete:

- ai soci **cooperatori** che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o

15 di 35

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
domanda.

Art. 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

15.1. L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano
dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal
rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la
partecipazione alla società;
- nel caso indicato all'articolo 2531 del codice civile;
- nei casi previsti dall'articolo 2286 del codice civile;
- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, del
codice civile;
- negli altri casi previsti dalle presenti norme.

15.2. L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.

15.3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può
proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione.

15.4. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la
risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 16 - MORTE DEL SOCIO

16.1. In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei
requisiti per l'ammissione alla società hanno diritto alla
liquidazione della quota secondo le disposizioni
dell'articolo 17 seguente.

16.2. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia **divisibile** e la società consenta la divisione.

Art. 17 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

17.1. La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

17.2. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo sovrapprezzo.

17.3. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 18 - RESPONSABILITÀ DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la

liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 19 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci **cooperatori**;

b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;

c) dal fondo per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari;

d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 10.3.;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci **cooperatori** né durante la vita della società, né all'atto della liquidazione e successivo scioglimento.

Art. 20 - CAPITALE SOCIALE

20.1. Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro trenta.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

I componenti INDINO Rocco, MONTUNATO Anna Paola e BACCA Giuseppe dichiarano di sottoscrivere ciascuno una quota di Euro 50 (cinquanta), dando atto di aver già provveduto in data odierna a versare in contanti il relativo importo nelle casse sociali.

Pertanto, il capitale iniziale sottoscritto e versato della società cooperativa è di Euro 150 (centocinquanta).

20.2. La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti c.c..

20.3. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

20.4. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 del codice civile.

Art. 21 - RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE

21.1. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

21.2. Una quota degli utili netti annuali pari al 3% (tre per cento) deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi

dell'art. 11 della Legge 59/1992, o nelle diverse misure e modalità previste dalla legge.

Art. 22 - DIVIETI

22.1. È fatto divieto alla cooperativa:

- di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo stabilito dalla legge in materia in rapporto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci **cooperatori** in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci **cooperatori**.

Art. 23 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

23.1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno) .

23.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

23.3. In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 22 (ventidue), la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 21.1. e 21.2.

23.4. L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di **ristorni**, in misura

non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori.

I **ristorni** dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci; la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

Art. 24 - DECISIONI DEI SOCI

24.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti norme, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e distribuzione degli utili/dividendi;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile dell'organo di controllo;
- d) le modificazioni delle presenti norme;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nelle presenti norme o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

24.2. Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto 24.1. possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art. 26.

24.3. Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto 24.1., oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.

24.4. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 25 - DIRITTO DI VOTO

25.1. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

25.2. Ciascun socio **cooperatore** ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

25.3. I possessori di strumenti finanziari con diritto di voto in assemblea hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto.

	In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori	
	di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci.	
	Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori non danno diritto di voto.	
	Art. 26 DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O	
	CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO	
	26.1. Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate	
	nel precedente punto 24.3., possono essere adottate mediante	
	consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata	
	dall'organo amministrativo.	
	26.2. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso	
	per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto	
	dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro	

	contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei	
	soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	26.3. Perchè le decisioni di cui al presente articolo siano	
	prese validamente devono parteciparvi tanti soci che	
	rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità	
	dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti	
	spettanti ai soci partecipanti.	
	26.4. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel	
	Libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERA ASSEMBLEARE	
	27.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente	
	punto 24.1. alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dalle presenti norme,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei soci	
	aventi diritto, le decisioni dei soci debbono essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo	
	collegiale.	
	27.2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo,	
	presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato	

25 di 35

	informati tutti gli amministratori e l'organo di controllo,	
	ove nominato, ai sensi dell'art. 2479 - bis, comma 4, del	
	codice civile.	
	A tal fine l'organo amministrativo, ovvero un socio a ciò	
	designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri	
	amministratori e all'organo di controllo, l'intenzione di	
	riunirsi in assemblea totalitaria.	
	27.3. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio	
	di amministrazione. In caso di assenza o impedimento di	
	questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con	
	il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Il presidente verifica la regolarità della costituzione,	
	accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola	
	lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario,	
	designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la	
	funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	27.4. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che	
	alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro	
	soci. È anche consentito l'intervento in assemblea mediante	
	mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o	
	videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti	
	possano essere identificati dal presidente e che sia loro	
	consentito di seguire la discussione e di intervenire in	
	tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che	

	sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali	
	argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel	
	relativo verbale.	
	Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera	
	comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea,	
	inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega	
	che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può	
	essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente	
	dell'assemblea.	
	La rappresentanza non può essere conferita né agli	
	amministratori, né all'organo di controllo, né alle società	
	da esse controllate o che controllano, o ai membri degli	
	organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di	
	queste.	
	27.5. L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente	
	costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano	
	almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e	
	delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle	
	lettere d) ed e) del punto 24.1. nei quali è richiesto il	
	voto favorevole dei soci che rappresentano due terzi dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente	
	costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano	

almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 24.1. nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano 1/3 (un terzo) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

27.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominati dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamata a deliberare sulla modifica delle presenti norme il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 28 - AMMINISTRAZIONE

28.1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre a sette membri, secondo quanto disposto dall'art. 2383 del codice civile.

28.2. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci

cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci

cooperatori persone giuridiche.

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

28.3. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile. Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.

28.4. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi.

E' consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo. È ammessa la **rieleggibilità**.

28.5. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio d'amministrazione. L'organo di controllo, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5, del codice civile.

Nel caso in cui non sia nominato l'organo di controllo, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

28.6. Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente

ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario.

28.7. Il primo consiglio di amministrazione, che dura in carica per tre esercizi sociali, viene composto dai sopra costituiti soci Signori INDINO Rocco, MONTUNATO Anna Paola e BACCA Giuseppe, e rispettivamente il primo con la qualifica di Presidente, cui spettano i poteri di firma e la rappresentanza della società, la seconda con la qualifica di vicepresidente e il terzo di Consigliere. I componenti rispettivamente accettano la carica conferita e dichiarano che nei loro confronti non esiste alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità o impedimenti di sorta alla nomina.

Art. 29 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

29.1. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo punto 29.2., possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese in qualsiasi caso con il voto favorevole della maggioranza degli

	amministratori in carica.	
	29.2. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475,	
	comma 5, c.c. (redazione del progetto di bilancio e dei	
	progetti di fusione o di scissione) e dall'art. 2544, comma	
	1, c.c. (poteri in materia di ammissione, di recesso e di	
	esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli	
	amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi	
	previsti dalla legge o dalle presenti norme, le decisioni del	
	consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante	
	deliberazione collegiale.	
	In ogni caso di deliberazione collegiale il consiglio di	
	amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare	
	le proprie deliberazioni dal presidente con lettera	
	raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo	
	scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque	
	giorni prima dell'adunanza.	
	In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o	
	con fax, o e-mail da spedirsi almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di	
	formare le proprie deliberazioni, in assenza di convocazione,	
	quando siano presenti o partecipino alla formazione delle	
	deliberazioni stesse tutti i consiglieri e l'organo di	
	controllo, ove nominato.	

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del Consiglio d'amministrazione possono avvenire anche in luoghi audio e video collegati alle medesime condizioni previste nel presente atto per lo svolgimento in luoghi audio e video collegati delle riunioni dei soci.

29.3. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro degli amministratori.

Art. 30 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

30.1. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o le presenti norme riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, nonchè conferire delega o procura a terzi e/o soci ad operare sui conti correnti bancari della Cooperativa.

Art. 31 - RAPPRESENTANZA

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale con potere di firma della società.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i termini stabiliti in sede di nomina.

Art. 32 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

I soci possono stabilire un compenso annuale per l'organo amministrativo. Qualora il compenso non venga determinato dai soci l'attività dell'organo amministrativo deve intendersi prestata in favore della società a titolo gratuito. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Art. 33 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Il controllo legale dei conti, quello sull'amministrazione e sul rispetto dello statuto è regolato dall'articolo 2477 del C.C..

Art. 34 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 35 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

Qualora le esigenze finanziarie della società lo richiedano, la stessa ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, sotto forma di finanziamenti comunque infruttiferi, in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 del codice civile, salvo diversa decisione adottata dai soci all'atto della richiesta del finanziamento.

Art. 36 - DISPOSIZIONI GENERALI

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 26, nomina uno o più liquidatori scelti preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. Per quanto non previsto nelle presenti norme valgono le leggi vigenti in ordine ai principi della mutualità, dal codice civile e dalle altre leggi vigenti in materia.

Art. 37 - DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 c.c. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nelle presenti norme agli artt. 22 e 34, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art. 38 SPESE

Le spese del presente atto sono a carico della società, e per l'effetto, si invocano tutte le agevolazioni fiscali vigenti per le società cooperative.

L'importo globale di tali spese è approssimativamente

	determinato circa in Euro 1.300 (milletrecento).	
	Art. 39 - CONFORMITÀ ALLA L. 59/1992	
	La società non ha finalità speculative ed è retta dai	
	principi della mutualità ai sensi del codice civile, della	
	Legge 59/1992, del D.Lgs. C.P.S. n. 1577/1947 e delle altre	
	leggi vigenti in materia:	
	a) è fatto divieto di distribuzione dei dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo stabilito dalla legge in	
	materia in rapporto al capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di distribuzione delle riserve tra i soci	
	durante la vita sociale e durante la fase di liquidazione e	
	scioglimento;	
	c) va devoluto, allo scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale - dedotto il capitale versato e i	
	dividendi eventualmente maturati - ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione a norma di	
	legge.	
	Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho	
	letto, ai comparenti che lo approvano. Sottoscritto alle ore	
	sedici e trentatre. Consta di nove fogli scritto con mezzi	
	elettronici da persona di mia fiducia e completato da me	
	Notaio, di cui occupa pagine trentaquattro e sin qui della	
	presente.	
	Firmato: Montunato Anna Paola; Rocco Indino; Bacca Giuseppe;	
	Andrea Tavassi Notaio segue l'impronta del sigillo	